



4099

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 novembre 2010, concernente la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019 di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 settembre 2019, con cui l’on. Vincenzo Spadafora è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio On. Vincenzo Spadafora è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro senza portafoglio, On. Vincenzo Spadafora, è stata conferita, tra le altre, la delega di funzioni in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, ai sensi del quale l’Ufficio per lo sport assume la configurazione dipartimentale, con la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, e, in particolare, l’articolo 12-*bis*, che dispone interventi per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili;

VISTO, in particolare, il comma 1 del citato articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, il quale, nel disporre interventi per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il professionismo negli sport femminili” (di seguito indicato “Fondo”), da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che, sulla base delle previsioni di cui al comma 2 del citato articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, possono accedere al “Fondo” le Federazioni sportive che, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge 13 ottobre 2020, n. 126, abbiano deliberato il passaggio al



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

professionismo sportivo di campionati femminili ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, e che detto passaggio debba avvenire entro il 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dal comma 3 del predetto articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, le risorse previste dal “Fondo” sono destinate:

a) per l'anno 2020 per iniziative volte a far fronte alle ricadute dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e, in particolare, per:

- 1) il sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
- 2) per lo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi;

b) per gli anni 2021 e 2022:

- 1) alla riorganizzazione e il miglioramento delle infrastrutture sportive;
- 2) al reclutamento e alla formazione delle atlete;
- 3) alla qualificazione e alla formazione dei tecnici;
- 4) alla promozione dello sport femminile;
- 5) alla sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
- 6) all'estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete;

CONSIDERATO che, per le domande di cui al comma 3, lettera a) del predetto articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui al numero 2) della medesima lettera a). Per le domande di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui ai numeri 2) e 6) della medesima lettera b);

CONSIDERATO, altresì, che, per l'esercizio finanziario 2020, l'ammontare totale delle risorse disponibili è pari ad euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00);

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione delle modalità di accesso al “Fondo” di cui al comma 1 dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

DECRETA

Art. 1
(*Oggetto*)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2. Il presente decreto definisce le modalità di accesso al “Fondo per il professionismo negli sport femminili” di cui al comma 1 dell’articolo 12-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

Art. 2 (Destinatari del “Fondo”)

1. Potranno accedere al “Fondo” di cui al presente decreto le Federazioni sportive che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 13 ottobre 2020, n. 126, abbiano deliberato il passaggio al professionismo sportivo di campionati femminili, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, sulla base delle procedure previste dallo statuto di ciascuna Federazione per l’adozione delle proprie delibere, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.
2. Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri verificherà l’effettivo svolgimento degli adempimenti previsti al comma precedente e disporrà la revoca, ai fini della restituzione dei finanziamenti percepiti da parte delle Federazioni sportive che non abbiano concluso le procedure di cui al comma precedente, entro la data del 31 dicembre 2022.

Art. 3 (Criteri di accesso al “Fondo” per l’anno 2020)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dall’articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, le istanze da presentare per l’anno 2020 dovranno contenere misure utili a far fronte alle ricadute dell’emergenza sanitaria da COVID-19, con particolare riferimento:
 - a) al sostegno al reddito e alla tutela medico-sanitaria delle atlete;
 - b) allo svolgimento di attività di sanificazione delle strutture sportive e di ristrutturazione degli impianti sportivi.

Per le istanze presentate in relazione al presente articolo, almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui alla lettera b) anzidetta, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00), a valere sul totale del fondo per il 2020, pari a euro 2.900.000,00 (duemilioninovecentomila/00).

2. Le Federazioni sportive che avranno avuto accesso al “Fondo” di cui al presente articolo, dovranno presentare al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull’utilizzo delle risorse, sentite le Associazioni delle sportive, le Associazioni delle Società e le Associazioni degli allenatori.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Art. 4

(Criteri di accesso al Fondo per gli anni 2021 e 2022)

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, le istanze da presentare per gli anni 2021 e 2022 dovranno contenere misure utili al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) riorganizzazione e al miglioramento delle infrastrutture sportive;
 - b) reclutamento e alla formazione delle atlete;
 - c) qualificazione e alla formazione dei tecnici;
 - d) promozione dello sport femminile;
 - e) sostenibilità economica della transizione al professionismo sportivo;
 - f) estensione delle tutele assicurative e assistenziali delle atlete.Almeno la metà dei finanziamenti richiesti deve rispondere alle finalità di cui alle lettere b) ed e) sopra elencate.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, saranno determinate le modalità e gli importi massimi da destinare a ciascuna finalità, in relazione all'effettiva disponibilità finanziaria per i corrispondenti esercizi finanziari 2021 e 2022.
2. Le Federazioni sportive che avranno avuto accesso al "Fondo" di cui al presente articolo, dovranno presentare al Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ogni sei mesi, un resoconto sull'utilizzo delle risorse, sentite le Associazioni delle sportive, le Associazioni delle Società e le Associazioni degli allenatori.

Art. 5

(Modalità di accesso alle misure previste dal Fondo)

1. Il Capo del Dipartimento per lo sport, con proprio provvedimento, sulla base delle disponibilità delle risorse e in relazione a ciascuna annualità, stabilisce i termini di presentazione delle domande di accesso al "Fondo" di cui ai precedenti articoli.
2. Il Dipartimento per lo Sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura.
3. Alla fase di valutazione delle istanze pervenute, si procede mediante nomina di una apposita Commissione composta da tre membri del Dipartimento, in possesso di adeguati requisiti di professionalità e competenza.
4. La Commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per i successivi adempimenti.

Roma, **30 DIC, 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Giuseppe Conte", written over the printed text "IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI".